

Gli assegni familiari dal 1° luglio 2012 al 30 giugno 2013

Con la circolare n. 79 dell'8 giugno 2012, ([click qui per consultarla](#)) l'INPS ha pubblicato le tabelle delle fasce di reddito per la erogazione degli assegni familiari valide per il periodo 1° luglio 2012 - 30 giugno 2013, con una rivalutazione in base all'ISTAT dell'2,70%.

Come di consueto è stata attivata la procedura su Intranet per poter effettuare la richiesta dell'assegno per il nucleo familiare.

Riteniamo utile riepilogare la normativa sugli assegni familiari.

L'assegno per il nucleo familiare, come definito dalla legge, riguarda i lavoratori dipendenti e i pensionati ed è erogato a richiesta del lavoratore. **Il diritto e la misura dell'assegno dipendono dal numero dei componenti e dal reddito del nucleo, nonché dalle caratteristiche del nucleo stesso (ad esempio famiglie monoparentali, presenza di familiari con handicap, ecc.).**

Il nucleo familiare è composto da:

- il richiedente;
- il coniuge se non separato;
- i figli (legittimi, adottivi, affidati, naturali, o nati dal matrimonio del coniuge) con meno di 18 anni o senza limiti di età se inabili;
- i figli di età compresa tra 18 e 21 anni purché studenti o apprendisti, nel caso di nuclei numerosi (qualora siano presenti almeno quattro figli di età inferiore a 26 anni);
- i nipoti diretti a carico, con meno di 18 anni;
- i fratelli, le sorelle e i nipoti collaterali (se orfani di entrambi i genitori e senza diritto alla pensione di reversibilità) con meno di 18 anni o senza limiti di età se inabili.

Il reddito da prendere a riferimento è dato dalla somma dei redditi, validi ai fini IRPEF, del richiedente e di tutti gli altri componenti del nucleo familiare, percepiti nel 2011. Alla formazione del reddito concorrono i redditi di qualsiasi natura, compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte se superiori a € 1.032,92. Per avere diritto agli assegni occorre che almeno il 70% del reddito familiare derivi da lavoro, da pensione o da altra prestazione previdenziale derivante da lavoro dipendente.

Il personale che ha diritto all'assegno familiare deve effettuare la richiesta OGNI ANNO, tramite procedura su Intranet - Persona - Gestione personale. Deve inoltre inviare all'Ufficio Amministrazione del Personale, Via Nizza 262/2 - 10126 Torino Lingotto, il modulo Inps ANF/DIP ([click qui per scaricarlo](#)) stampato con l'indicazione sul frontespizio della propria

matricola (BH00000) e il numero telefonico presso cui si è reperibili, allegando l'autocertificazione dello stato di famiglia.

Se nell'anno il nucleo familiare varia (per matrimonio, separazione, nascita figli, riconoscimento altri familiari a far parte del nucleo, decesso coniuge, decesso figlio) **cambiano i parametri di riferimento per l'erogazione dell'assegno e occorre effettuare la variazione tramite procedura Intranet** (o cartacea per il personale assente da lungo tempo).

Nel caso di personale separato o divorziato, nonché per le famiglie di fatto, occorre una preventiva autorizzazione all'INPS con mod. ANF/42¹, che va poi inviata all'azienda. Analoga autorizzazione preventiva va inviata nel caso di assegni per figli studenti o apprendisti di età compresa tra 18 e 21 anni.

Per il personale a part time, l'assegno spetta in misura intera se l'orario di lavoro non è inferiore alle 24 ore settimanali; in caso contrario, gli vengono riconosciuti tanti assegni giornalieri quante sono le giornate di lavoro svolte, indipendentemente dal numero delle ore di lavoro nella giornata.

L'assegno viene erogato in busta paga. Si può richiederne il pagamento direttamente in favore del coniuge che non ha un rapporto di lavoro o non è titolare di pensione. In tal caso, va compilato anche l'apposito quadro del modulo INPS con indicazione delle relative modalità di pagamento al coniuge.

Le tabelle previste dalla circolare INPS sono 13; ogni lavoratore deve fare riferimento a quella che corrisponde alla situazione del suo nucleo familiare.

Potete trovare le circolari allegate alla circolare INPS a cui vi abbiamo rimandato in apertura della guida.

Milano, 27 luglio 2012

Segreteria FISAC/CGIL di Gruppo

¹ L'autorizzazione può essere conseguita soltanto on line sul sito www.inps.it: Servizi online - Al servizio del cittadino - Invio domande di prestazione a sostegno del reddito - Assegno al nucleo familiare - Autorizzazioni ANF. Ricordiamo che è possibile farsi assistere dal nostro Patronato INCA-CGIL (l'indicazione delle sedi è reperibile sul sito www.inca.it).